



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Reg. Aut. n. 58/2015

IL DIRETTORE f.f.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152;

VISTA l'istanza di autorizzazione acquisita al n. 651 del 19/02/2015 del protocollo dell'Ente inoltrata dal Sig. Pasquale Cinone amministratore unico della Società Agricola del Sole con sede in Corato;

VISTO l'esito dell'istruttoria, effettuata dal Servizio Tecnico dell'Ente relativa ad interventi selvicolturali di miglioramento boschivo in popolamenti di conifere in agro di Corato, in località Serra Cecibizzo e Serra Stracciacappello, su terreni identificati in catasto al fg 86 p. 9, 26 (parte) e 53 (parte) di proprietà della suddetta Società dell'estensione di 42.18.90 ettari ricadenti in zona 2 del Parco nazionale dell'Alta Murgia;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni per la valutazione d'incidenza rilasciato dal Servizio Ambiente della Città Metropolitana di Bari con Determinazione Dirigenziale n. 3910 del 08/07/2015;

VISTA l'autorizzazione al taglio rilasciata dal Servizio Foreste della Regione Puglia prot. n. AOO_036-27839 del 13/11/2015 relativa al primo lotto della superficie di ettari 8.00.00;

CONSIDERATO che gli interventi selvicolturali così proposti, non sono in contrasto con il dettato di cui all'art. 6 c. 1 lett. c), della disciplina di tutela di questo Parco, di cui all'allegato "A" al D.P.R. 10/03/2004, e sono finalizzati al miglioramento degli ecosistemi forestali;

Tutto ciò premesso;

A U T O R I Z Z A

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Il sig. Sig. Pasquale Cinone nato a Terlizzi il 18/04/1983 in qualità di amministratore unico della Società Agricola del Sole con sede in Corato in via Sant.Elia Z.I. P.IVA 06978280722 proprietaria dei fondi boscati, alla realizzazione del primo lotto dell'estensione di ettari 8.00.00, di interventi selvicolturali finalizzati al miglioramento boschivo in popolamenti di conifere, ricadenti in agro di Corato e identificati al fg 86 p. 9, 26 (parte) e 53 (parte) ed ha estensione pari a 42.18.90 ettari ricadenti in zona 2 del Parco nazionale dell'Alta Murgia.

Il primo lotto è individuato nella planimetria a corredo dell'istanza; gli interventi consistono nel diradamento fitosanitario dal basso o misto, con intensità moderata, a carico delle piante dei piani inferiori dello strato arboreo e occasionalmente a quelli superiori, in caso di elementi arborei irrimediabilmente danneggiati o interessati dall'attacco degli insetti. I popolamenti arborei saranno inoltre interessati da potature sul secco e sul seccaginoso, al fine di eliminare l'abbondante quantità di necromassa che costituisce rischio per la propagazione degli incendi boschivi. L'intervento prevede inoltre il contenimento della vegetazione infestante, la rimozione dei numerosi elementi arborei giacenti al suolo, il ripristino della viabilità forestale di accesso e di servizio esistente costituita da piste trattorabili principali e secondarie, con fondo naturale, della larghezza di circa 2,00 - 3,00 m e con pendenza generalmente inferiore al 10 %



parco nazionale
dell'**alta murgia**

mediante eliminazione degli ostacoli alla viabilità e pareggiamento del fondo alterato dall'erosione idrica, secondo quanto descritto e riportato negli atti e negli elaborati inoltrati a corredo dell'istanza e precisamente:

1. richiesta di autorizzazione;
2. relazione tecnica, cartografia con planimetrie catastali e di progetto, visure catastali, documentazione fotografica, computo metrico,
3. integrazione alla relazione tecnica riguardante il ripristino della viabilità;
4. elenco alberi da tagliare e rilasciare e planimetria del primo lotto;
5. parere favorevole con prescrizioni per la valutazione d'incidenza rilasciato dal Servizio Ambiente della Città Metropolitana di Bari con Determinazione Dirigenziale n. 3910 del 08/07/2015
6. autorizzazione al taglio rilasciata dal Servizio Foreste della Regione Puglia prot. n. AOO_036-27839 del 13/11/2015 relativa al primo lotto della superficie di ettari 8.00.00;

il tutto a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. tutti i lavori selvicolturali previsti in progetto comprese le operazioni di eliminazione dei residui, devono essere sospesi alla data del 15 marzo e possono essere ripresi dal 1 ottobre dello stesso anno al fine di non disturbare l'avifauna in riproduzione e non incrementare il rischio incendi durante il periodo estivo;
2. devono essere salvaguardate tutte le specie del sottobosco presenti, con esclusione delle lianose e le sarmentose che possono essere contenute con il taglio qualora esuberanti;
3. devono essere rilasciate alcune piante cave o morte, in piedi o aduggiate o marcescenti (n. 10 piante/ha) al fine di favorire l'habitat del legno morto;
4. tutte le operazioni di taglio devono essere eseguite con attrezzature meccaniche da taglio portatili (motoseghe);
5. i tagli di spalcatura e potatura devono essere eseguiti a regola d'arte senza slabbrature della corteccia e formazione di monconi;
6. il materiale di risulta proveniente dai tagli di diradamento (ramaglia, frasca, stame) deve essere tritato mediante apposite macchine biotrituratrici e distribuito in loco ovvero, per motivate ragioni ostative, può essere bruciato in loco in ampie chiarie senza arrecare danno alla vegetazione limitrofa o alla rinnovazione, oppure rimosso dai luoghi di accumulo ed allontanato dall'area boschiva;
7. non devono essere aperte nuove piste di esbosco, ma devono essere usate solo quelle già esistenti, sia per lo smacchio dal letto di caduta che per il trasporto del materiale legnoso ritraibile ai centri di accumulo;
8. l'esbosco deve essere realizzato entro 30 giorni dall'abbattimento;
9. per il trasporto del materiale ritraibile devono essere usati esclusivamente mezzi gommati di ridotte dimensioni;
10. devono essere osservate le prescrizioni dettate dalle altre Amministrazioni competenti intervenute nel procedimento ove non in contrasto con le presenti;
11. devono essere comunicate, a questo Ente la data di inizio lavori e quella di fine dei lavori;

Il presente provvedimento ha durata di 60 mesi a partire dalla data di emissione.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- Copia del presente provvedimento è inviata al Sig. Sindaco del Comune di Corato, affinché ne disponga l'affissione all'Albo Pretorio municipale per quindici giorni consecutivi e proceda alla restituzione della stessa, accompagnata dalla notifica di avvenuta pubblicazione.
- Copia del presente provvedimento è inviato al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, per il Parco nazionale dell'Alta Murgia, ai fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004.
- La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi dell'art. 30 Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e s.m.i.

Gravina in Puglia, lì 04/12/2015

Il Direttore f.f.
Fabio Modesti